

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 26.2.2018 La Nuova Procedura Civile, 1, 2018



Vizio della notifica dell'atto di precetto e principio del raggiungimento dello scopo (annotazione schematica a <u>Cassazione civile</u>, <u>sezione terza</u>, <u>sentenza del 16.10.2017</u>, <u>n. 24291</u>)

di Giulio SPINA

La questione

Può ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di notificazione di un atto di precetto, allorquando l'evento sanante si è verificato solo dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare?

La risposta della Cassazione

La Cassazione risponde al quesito in senso negativo.

I principi di diritto dettati dalla Cassazione

Il vizio di <u>notificazione</u> dell'atto di <u>precetto</u> è sanato - ai sensi dell'<u>art. 156 c.p.c., comma 3</u>, - in virtù della proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento.

Il vizio di <u>notificazione</u> dell'atto di <u>precetto</u>, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacchè lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese.

Argomentazioni

NORMA GENERALE APPLICABILE

L'<u>art. 156 c.p.c., comma 3</u>, prevede che non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.

SCOPO DELL'ATTO DI PRECETTO

La funzione tipica dell'atto di precetto è di **consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo**, così da **prevenire l'esecuzione forzata** del cui avvio altrimenti, con quello stesso atto, egli viene preavvertito (cfr. art. <u>480 c.p.c.</u>, <u>comma 1</u>, e <u>art. 482 c.p.c.</u>).

Difatti:

- il creditore può essere dispensato dal termine di dieci giorni che deve intercorrere fra la notificazione dell'atto di precetto e l'inizio dell'esecuzione forzata, solamente in presenza di pericolo nel ritardo;
- si osservi la differenza fra il provvedimento di sospensione previsto dall'ultimo inciso dell'art. 615
 c.p.c., comma 1, in caso di opposizione a precetto, e quello di cui all'art. 624 c.p.c., in pendenza della procedura esecutiva:
 - sospensione in caso di opposizione a precetto: serve a prevenire l'apposizione, sui beni del debitore, del vincolo che viene attuato mediante il pignoramento;
 - o sospensione in pendenza della procedura esecutiva: lascia integri gli effetti del pignoramento (compreso il vincolo sui beni) e ha, quale unica conseguenza diretta, che non può essere compiuto nessun altro atto esecutivo (art. 626 c.p.c.); l'estinzione della procedura esecutiva prevista dall'art. 624 c.p.c., comma 3, non costituisce effetto diretto della sospensione della procedura esecutiva, bensì dell'acquiescenza delle parti alla valutazione di probabile fondatezza dell'opposizione (fumus boni iuris) contenuta nel provvedimento giudiziario.

ESCLUSIONE DELLA SANATORIA

Ciò considerato, non può aversi sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, del vizio di notifica dell'atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito (la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese).

